




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Nuova convivenza e assegno divorzile: ultime sentenze

Autore: Redazione | 04/10/2021



*Scopri le più recenti pronunce giurisprudenziali sulla formazione di una nuova famiglia di fatto e sulla sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile di divorzio.*

# Diritto all'assegno divorzile e nuovo partner

La ex moglie che si fa garantire da un **nuovo partner** il pagamento del canone di locazione perde il diritto all'assegno divorzile. Ciò vale anche in assenza di una prova specifica di avere instaurato una **nuova convivenza**. Difatti, la fideiussione rispetto alla locazione stipulata vale come prova di una nuova relazione ai fini della revoca dell'assegno. A dirlo è la Cassazione, secondo cui la fideiussione prestata da parte del terzo che garantisce il diritto abitativo della donna è chiaro sintomo di un progetto di vita comune.

**Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, n.12335**

## Costituzione di una famiglia di fatto

Il fondamento della **cessazione dell'obbligo di contribuzione** va individuato nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.

Ciò che conta, dunque, è la capacità di liberamente determinarsi alla costituzione di una 'famiglia di fatto', così come di successivamente vivere responsabilmente tale scelta di vita anche quale consapevole assunzione di rischio di una definitiva esclusione di ogni solidarietà postmatrimoniale sopravvissuta alla separazione (ed al futuro divorzio) dall'ex coniuge (sulla base del su esposto principio il tribunale ha riconosciuto l'assegno divorzile alla moglie richiedente, ancorché la stessa avesse intrapreso una nuova convivenza, ritenendo che la stessa, stante le sue limitate capacità cognitive, non avesse inquadrato e vissuto la propria 'convivenza' quale libera, consapevole e responsabile scelta, funzionale alla realizzazione di una 'formazione sociale' nel senso tutelato dalla Costituzione ed idonea a realizzare tra i due conviventi una 'progettualità familiare' di contenuto sostanzialmente analogo, avuto riguardo ai nascenti reciproci obblighi, a quella sottesa all'esperienza matrimoniale).

**Tribunale Imperia sez. I, 25/01/2021, n.50**

# Formazione di una famiglia di fatto dal coniuge divorziato

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge. Ne deriva che il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Difatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

Nel caso di specie, il Tribunale ha disatteso la domanda della ricorrente volta alla **corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile**, in quanto dall'istruttoria era emerso che ella ormai da qualche anno viveva con l'attuale compagno, con il quale si era instaurato un vero e proprio rapporto di convivenza more uxorio.

**Tribunale Modena sez. I, 13/01/2021, n.50**

## Quando cessa definitivamente il diritto all'assegno divorzile dell'ex coniuge?

La famiglia di fatto rappresenta una formazione sociale stabile e duratura meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost ragion per cui, l'ex coniuge che abbia instaurato una convivenza more uxorio perde il **diritto all'assegno divorzile**. Ciò, peraltro, in via definitiva e non meramente temporanea giacché l'ex coniuge assume su di sé il rischio che il rapporto more uxorio finisca mentre l'altro ex coniuge ha il diritto di confidare nella cessazione permanente del diritto altrui.

**Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, n.29781**

# Quando sussiste una convivenza di fatto?

Per la valutazione sulla persistenza delle condizioni per l'**attribuzione dell'assegno divorzile** deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente, e in questa prospettiva è sufficiente che l'obbligato, che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile, dimostri l'instaurazione di una stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul **beneficiario dell'assegno** l'onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che andare spesso a pernottare a casa del compagno, detenere le chiavi dell'appartamento a lui intestato, ricoprire infine cariche nelle società da lui gestite, fossero tutti elementi sufficienti per ritenere che la donna avesse creato una nuova famiglia di fatto, dopo il divorzio, e quindi non potesse più pretendere l'assegno divorzile dall'ex marito).

**Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, n.28915**

# Quando l'ex moglie non ha diritto all'assegno divorzile?

L'ex moglie non ha diritto all'assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner. (Nella fattispecie la Cassazione ha bocciato per vizio di motivazione la sentenza di merito che ha mantenuto a carico dell'ex marito l'assegno divorzile, nonostante l'esistenza di un **rapporto sentimentale** pluriennale e consolidato tra la donna e il suo nuovo partner, caratterizzato da ufficialità, con frequentazione quotidiana e periodi di piena ed **effettiva convivenza**. Per i giudici di merito tale relazione non poteva "per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri continuità e stabilità" necessari per ipotizzare la creazione tra la donna e il suo partner di una nuova famiglia di fatto).

**Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, n.22604**

# Riconoscibilità dell'assegno divorzile: presupposti

In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la **riconoscibilità dell'assegno divorzile** a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una **cessazione del rapporto** e, quindi, esclude ogni residua **solidarietà post matrimoniale** con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

**Tribunale Imperia, 07/04/2020, n.219**

## La formazione di una nuova famiglia di fatto

La instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

La formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui svolte la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per la assunzione piena del rischio di una cessazione del precedente rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo di ogni obbligo.

**Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5606**

# Cessazione automatica del diritto all'assegno divorzile

La instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il **modello di vita** caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Si tratta di un automatismo per il quale non occorre la prova della modificazione in meglio della condizione economica del coniuge cui veniva versato l'assegno a seguito dell'intervenuto divorzio, in quanto l'intervenuta convivenza fa cessare automaticamente il diritto all'assegno divorziale.

**Corte appello Milano sez. V, 07/01/2020, n.15**

## Nuova convivenza more uxorio

L'instaurazione da parte del **coniuge divorziato** di una nuova famiglia, anche se "di fatto", attraverso una convivenza more uxorio, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso e ciò indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente.

**Tribunale Salerno sez. I, 03/01/2020**

## Assegno divorzile: quantificazione

Solo l'instaurazione da parte del divorziato di una **nuova famiglia**, pur se di fatto, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, con la conseguenza che la convivenza di diversa natura - come quella con un parente o un amico - non rileva al fine di escludere in radice il riconoscimento dell'assegno, ma, eventualmente, solo in ordine alla sua **quantificazione**.

**Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, n.29317**

# **Esonero dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile**

In tema di assegno divorzile, l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di **convivenza matrimoniale** fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.

**Tribunale Sulmona, 06/08/2019, n.189**

## **Quando l'ex coniuge perde il diritto all'assegno divorzile?**

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso.

**Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, n.406**

## **Convivenza more uxorio stabile e duratura**

La scelta dell'ex coniuge di costituire una convivenza "more uxorio" stabile e duratura, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei, fa venir meno il diritto all'assegno. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione

economica di ciascun convivente.

**Cassazione civile sez. VI, 05/02/2018, n.2732**

## **L'ex coniuge è sempre obbligato a corrispondere l'assegno divorzile?**

Ai fini del mantenimento del diritto all'assegno divorzile deve rilevarsi come la formazione di una famiglia di fatto, da parte del coniuge beneficiario dell'assegno, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge e, pertanto, fa venir meno il diritto alla corresponsione dell'assegno.

**Corte appello Brescia sez. III, 13/11/2019, n.1641**